

AS981 - COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - DEFINIZIONE DI PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Capriate San Gervasio
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l'insediamento delle attività di *"KEBAB O SIMILI"*, dettate dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Capriate San Gervasio n. 142 del 15 luglio 2009 avente ad oggetto la *"Definizione di programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio di Capriate San Gervasio"*.

La richiamata Deliberazione n. 142/2009 introduce il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in alcuni ambiti del territorio comunale e stabilisce che, nelle restanti zone, eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell'ambito di una apposita fase negoziale con l'amministrazione comunale volta ad individuare *"se la zona urbanistica può accogliere il chiesto insediamento; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività di contesto in relazione della situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d'insediamento"*.

La delibera di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di *kebab* e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Come ribadito in più occasioni dall'Autorità, infatti, l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato. Tali limitazioni si ripercuotono inevitabilmente sui consumatori con una riduzione degli operatori e il conseguente aumento del prezzo finale dei servizi, cui non corrisponde un incremento della qualità degli stessi.

La delibera oggetto di esame, inoltre, quando non vieta, subordina l'insediamento delle predette attività in zone consentite solo all'esito di una procedura negoziale, volta a verificare il soddisfacimento di standard sostanzialmente di stampo urbanistico. Ciò evidentemente, oltre a costituire una barriera all'ingresso di nuovi operatori, può comportare una discriminazione tra di essi, considerata la discrezionalità di tale procedura caratterizzata da criteri eterogenei e non trasparenti.

Le limitazioni introdotte dalla delibera, nondimeno, non possono giustificarsi alla luce delle deroghe al principio di libertà di iniziativa economica espressamente previste dalla normativa applicabile all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

I recenti interventi di liberalizzazione¹, infatti, e i consolidati principi dell'ordinamento comunitario chiariscono che le deroghe al principio della libera prestazione dei servizi sono sostanzialmente ammesse per motivi imperativi di interesse generale, laddove non discriminatorie e improntate a un criterio di proporzionalità.

In questa prospettiva, la delibera riguardata non motiva perché le attività oggetto del divieto sarebbero suscettibili di incidere in maniera gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità più di altre attività analoghe di somministrazione di alimenti e bevande. Ugualmente indimostrata è l'indispensabilità della misura ai fini di tutela della vivibilità e viabilità delle zone interessate dal divieto. Inoltre, la procedura negoziale per l'autorizzazione all'esercizio delle attività in questione nelle zone ammesse, non garantendo pari opportunità tra tutti i soggetti richiedenti, non risulta essere il mezzo più idoneo e proporzionato per il conseguimento di un interesse generale preminente, laddove sussistente.

In ogni caso, fermo restando che il regime autorizzatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'articolo 64 del Decreto Legge n. 59/2010, rientra nel riordino che lo Stato è chiamato ad attuare entro la fine dell'anno corrente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/2012, stabilendone la permanenza ovvero l'eventuale abrogazione della disposizione di legge che lo codifica, i Comuni dovranno adeguarsi ai principi e

¹ [Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"*; Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.]

alle regole dettate dagli interventi di liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la deliberazione in esame sia in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella